



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO SERVIZIO IRRIGUO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 16.12.2013.

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data
03 febbraio 2014 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 1 marzo 2014.*



ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Cerveteri, nei limiti delle strutture tecniche esistenti e del loro funzionamento, somministra sul proprio territorio, limitatamente alla frazione di Cerenova, acque ad uso irriguo alle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

ART. 2 LA GESTIONE

La gestione del servizio privilegerà la forma in economia diretta o tramite Società in House e, in via subordinata, l'affidamento a terzi previa motivata deliberazione della Giunta comunale e mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

ART. 3 FORMALITA'

L'acqua sarà erogata a deflusso libero esclusivamente per fini irrigui di aree pubbliche e private, con tassativo divieto, per il gestore di fornire, e per l'utenza di utilizzare, la fornitura d'acqua per altre finalità.

L'acqua erogata non ha le qualità di acqua potabile e per nessun motivo può essere utilizzata per uso domestico.

ART. 4 ADESIONE

La fornitura sarà attivata a domanda ed il rapporto di utenza sarà concluso secondo la formula "per adesione", con la sottoscrizione da parte dell'utenza dell'apposito modello allegato al presente regolamento avente natura contrattuale.

Il contratto –adesione, trattandosi di servizio soggetto ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi della *tariffa parte seconda* allegata al DPR 26.04.1986 n. 131, con spese a carico dell'eventuale ricorrente.

Le spese contrattuali di natura amministrativa sono comunque a carico dell'utente.

La sottoscrizione del contratto-adesione comporterà incondizionatamente l'accettazione del presente regolamento e delle relative tariffe.

La durata del rapporto è coincidente con l'anno solare e comporterà l'erogazione dell'acqua nel periodo estivo dal 1° Aprile al 30 Settembre. Ha titolo a sottoscrivere il contratto –adesione il proprietario dell'area e il titolare di altro diritto reale o di contratto d'uso permanente.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è articolato in tre componenti:


- a) Un canone base forfettario comprensivo di installazione e nolo contatore, opere di presa, spese contrattuali ed oneri manutentivi, fissato su base annua in € 25,00 (venticinque/00), oltre I.V.A. nella misura di legge. Il canone base include la erogazione di un quantitativo di acqua pari a mc. 35 (trentacinque) per l'intera stagione di erogazione.

Il canone sarà versato anticipatamente e addebitato nelle fatture emesse a chiusura del periodo di erogazione dell'acqua dell'anno precedente.

Il versamento del canone base dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione del contratto –adesione. Il mancato versamento impedisce in ogni caso la prima attivazione o la prosecuzione del servizio per l'anno successivo che sarà attivato solo dal momento del versamento che dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso. Il mancato versamento determinerà inoltre automaticamente la messa in mora e il distacco dell'utenza.

- b) un corrispettivo a tariffa calcolato sulla base dei consumi eccedenti il quantitativo di base, oltre IVA nella misura di legge. A tal fine sarà effettuata la lettura del contatore nei mesi di ottobre e novembre per consentire la fattura a conguaglio entro il mese di Dicembre di ogni anno.

Eventuali morosità non risolte entro il 31 marzo successivo impediranno l'attivazione del servizio per il nuovo anno, pur in presenza del versamento del canone base.



Le tariffe saranno deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo sulla base di un quadro tecnico-economico che assicuri il pareggio della gestione. In mancanza di deliberazioni le tariffe dell'anno precedente si applicheranno anche nell'anno successivo.

- c) Un corrispettivo per rimborso spese postali di spedizione, calcolato al costo, esente da I.V.A.

ART.6 CONTENUTI TECNICI

La presa è costituita dalle parti tecniche comprese tra la condotta principale e il contatore, può essere eseguita esclusivamente dal soggetto gestore del servizio ed è di esclusiva proprietà del Comune che si farà carico della manutenzione. Il posizionamento del contatore è deciso esclusivamente dal soggetto gestore e tale da garantire una facile e comoda lettura; subito dopo il contatore l'utente dovrà installare un rubinetto d'arresto e un rubinetto di scarico; la tubatura dovrà essere di diametro non superiore a quella di ingresso della presa.

Il Gestore potrà per ragioni tecniche sempre imporre ed installare senza consenso dell'utente limitazioni di portata in uscita.

ART.7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Il soggetto gestore non assume alcuna responsabilità qualora si verificano interruzioni nell'erogazione o diminuzione di carico. Solo in caso di interruzione superiore a 30 gg. L'utente avrà diritto ad una riduzione proporzionale del canone base.

E' fatto divieto all'utenza di collegare ulteriori impianti interni o collegarvi apparecchi idonei a modificare o alterare la portata della presa.

L'utente dovrà sempre consentire accessi per verifiche ed ispezioni da parte del soggetto gestore.

E' fatto altresì divieto di cessione o rivendita dell'acqua.

Eventuali verifiche del contatore richieste dall'utenza saranno effettuate a spese del richiedente.

ART. 8 NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 con prima erogazione dell'acqua a far data dal 1° aprile 2014.

Le utenze di prima attivazione saranno soggette all'effettuazione di un deposito a garanzia del corretto uso dell'acqua, della corretta tenuta dell'impianto interno e dell'osservanza delle norme regolamentari di €. _____ (_____) da effettuarsi unitamente al versamento del primo canone base e prima della sottoscrizione contrattuale.

Le utenze già attivate saranno regolarizzate con la sottoscrizione del contratto-adesione, senza ulteriori spese, ad eccezione dell'imposta di bollo.

Le inadempienze contrattuali e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate con l'incameramento parziale o totale del deposito e, nei casi più gravi o di inadempienze reiterate con la sospensione e sino alla risoluzione contrattuale da parte del soggetto gestore.

